

IN QUESTO NUMERO

1. **Legge Finanziaria 2020: Crediti di imposta per gli investimenti estesi a tutte le aziende agricole.**
2. **Nuovo Modello di Assunzione UNILAV.**
3. **Misure di prevenzione Coronavirus - Dieci comportamenti da seguire.**
4. **Incentivi all'assunzione.**
5. **Cuneo fiscale dipendenti.**
6. **Avviso agli Associati: APPALTI - Novità fiscali - Art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997.**
7. **Accordo FCA – Confagricoltura.**
8. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019,**

1) Legge Finanziaria 2020: Crediti di imposta per gli investimenti estesi a tutte le aziende agricole.

**Credito
d'imposta
per gli
investimenti**

Grazie alle ripetute richieste di Confagricoltura per l'estensione degli incentivi per l'acquisto di beni strumentali nuovi previsti dall'**Agricoltura 4.0** anche alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, la **Legge Finanziaria 2020** apre alla possibilità di accedere a crediti di imposta per molti investimenti per tutte le imprese agricole.

In particolare, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, (Mod. F24), alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, comprese pertanto le imprese agricole sia

in forma individuale che societaria tassate in base al reddito agrario, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nella tabella A (**Impresa 4.0**) allegata alla Legge di Bilancio 2017, ad eccezione dei veicoli indicati all'articolo 164, c.1, del TUIR, dei beni per i quali il D.M. 3.12.1988, stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni indicati nell'allegato 3 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016),

nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa in alcuni settori di attività.

A tali beni strumentali viene riconosciuto un credito di imposta differenziato a seconda del costo di acquisto e nel limite massimo del costo complessivamente ammissibile pari a € 10 milioni, determinato come segue:

- fino a € 2,5 milioni la misura del credito è del **40% del costo**
- oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni la misura è pari al **20% del costo**.

Le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) o soluzioni equipollenti (cfr. circ. AdE n. 4/E del 30/03/2017) → Centraline elettroniche;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program → Modem (CL55, CL10, AM53);
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine → Rete dati;
4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva (Digital Twin cfr. circ. AdEn. 4/E del 30/03/2017) → monitor;
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza → Certificati CE.

Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto → Modem (CL55, CL10, AM53);
2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo → Modem (CL55, CL10, AM53);
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all'allegato B della L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), cioè i beni immateriali connessi agli investimenti in beni materiali Impresa 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 15% dei costi ammissibili** nel limite massimo di € 700.000.

Usufruiscono di un credito di imposta anche i beni strumentali "generici" ossia i beni diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0) nella **misura del 6% dei costi sostenuti** nel limite massimo di investimento ammissibile pari a € 2 milioni.

Come già detto, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni tecnologici di cui alle predette tabelle A e B.

Il credito d'imposta inoltre non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Il credito d'imposta è, altresì, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo i relativi costi.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni delle norme in commento. In relazione agli investimenti di cui alle predette tabelle A e B le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). In via prudenziali, sconsigliamo gli associati di utilizzare tale dichiarazione in quanto sono preferibili le certificazioni di cui sopra.

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative è previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuino una comunicazione allo stesso dicastero che, con apposito decreto direttoriale, approverà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della stessa comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Infine, al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è demandato il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

(Erica Cricca)

2) Nuovo Modello di Assunzione UNILAV.

Con recente con Decreto Direttoriale emanato dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro, n. 52 del 10 febbraio 2020, reso noto attraverso la pubblicazione dei relativi testi sul sito istituzionale del ministero www.cliclavoro.gov.it, sono stati modificati gli standard operativi concernenti le tabelle descrittive dei vari "CCNL e livelli retributivi", ciò aderendo a numerose sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni e associazioni datoriali di categoria e delle plurime difficoltà segnalate dalle stesse.

Di seguito si riassumono gli adeguamenti e le modifiche procedurali introdotte dal Ministero del Lavoro nell'ambito delle regole proprie ed atte alla compilazione del modello UNILAV in caso di assunzione di personale:

- il decreto prevede che qualora nell'apposita tabella non venga trovato il CCNL applicato come è il caso, ad esempio degli operai agricoli, l'interessato avrà l'onere di indicare la sigla "CD" nel campo "CCNL", la sigla "ND" nel campo "livello di inquadramento" e indicando con procedura manuale l'importo annuo spettante nel campo "retribuzione", il cui valore sarà ovviamente superiore allo zero;
- viceversa quando il CCNL é presente nella tabella inserita nel sistema telematico di assunzione, ma il valore determinato in autonomia dalla procedura non è quello proprio e spettante al dipendente, il soggetto interessato alla compilazione del modello UNILAV avrà l'onere di variare l'importo indicato oltre che in aumento (diversamente dal passato) anche in diminuzione, assumendosi al riguardo la relativa responsabilità della difforme compilazione (rispetto agli automatismi del sistema).

E' opportuno precisare che le predette modifiche hanno carattere temporaneo e transitorio e ciò in attesa di poter individuare, di concerto con le organizzazioni di categoria, correttamente i contratti collettivi di riferimento, gli inquadramenti, e le corrispondenti retribuzioni. La precitata modifica procedurale è operativa a partire dalle ore 19:00 del 24 febbraio 2020.

(M. Mazzanti)

3) Misure di prevenzione Coronavirus - Dieci comportamenti da seguire.

1 Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

4) Incentivi all'assunzione.

Con decreto ANPAL dell'11/02/2020 sono stati fissati i criteri per l'erogazione, da parte dell'I.N.P.S., in favore dei datori di lavoro, in particolare del mezzogiorno, di incentivi per l'assunzione di giovani con difficoltà di accesso all'occupazione.

L'incentivo, denominato "IO Lavoro", è destinato ai:

- datori di lavoro privati che assumono personale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- lavoratori disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 24 anni ovvero lavoratori con 25 anni di età ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

In totale è previsto un finanziamento di € 329.400.000,00.

L'incentivo spetta quando la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni "più sviluppate" (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti di finanziamento di € 234.000.000,00 per le regioni meno sviluppate, di € 12.400.000,00 per le regioni più sviluppate nonché di € 83.000.000,00 per le ulteriori misure nelle regioni meno sviluppate e/o in transizione (art. 12 decreto direttoriale).

L'incentivo è riconosciuto unicamente per:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
-

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale ed anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; non applicandosi, in tal caso, il requisito della disoccupazione almeno semestrale più sopra visto.

Il decreto prevede l'incentivo anche per il socio lavoratore di cooperativa, quando assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro è previsto nella misura pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'I.N.A.I.L., per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale sopra indicato è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo dovrà essere fruito entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2022.

L'incentivo di cui si tratta è soggetto, salvi casi particolari, al regime del "de minimis" (art. 6 e 7 decreto) ed è cumulabile con altri incentivi quali ad esempio quelli previsti per il reddito di cittadinanza (art. 8 decreto).

Per fruire del beneficio, i datori di lavoro dovranno, inoltre, telematicamente, un'istanza preliminare di ammissione all'I.N.P.S., secondo il predisposto apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L'INPS (art. 9 del decreto) raccoglie la domanda dell'azienda e effettua le seguenti operazioni:

1. determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
2. verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
3. accerta la disponibilità residua delle risorse;
4. comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'I.N.P.S., il datore di lavoro dovrà, qualora non vi abbia già provveduto, provvedere alla assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio sarà effettuata mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili.

(M. Mazzanti)

5) Cuneo fiscale dipendenti.

Con **Decreto legge n. 3 del 05/02/2020**, il Governo ha disposto " **misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente** ".

Ciò sulla base della precedente disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 7, legge n. 160/2019).

Con il D.L. in commento viene di fatto **estesa la platea dei fruitori del bonus "Renzi"** (a suo tempo fissato in 80 euro).

In sintesi, viene previsto, in modo strutturale, salvo per la detrazione ulteriore di cui si dirà, con effetto dal 1° luglio 2020, un elemento economico integrativo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari o elevato a 100 euro mensili; ciò in favore dei lavoratori, dipendenti ed assimilati, con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000,00 euro (quindi, è riconosciuta la somma di 100 euro anche ai soggetti in precedenza esclusi dal bonus Renzi); viene poi definita una detrazione aggiuntiva parametrata al reddito, con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

Relativamente al "trattamento integrativo", esente ai fini IRPEF, il decreto prevede che tale somma sia da riportare all'effettivo periodo di lavoro e ciò quando l'imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo superiore a quella della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo compete, per il 2020, nella misura di 600 euro (100 euro mensili) quando il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Dal 2021, fermo restando il limite massimo di reddito (euro 28.000,00 annui), l'importo del trattamento è elevato a 1.200 euro per l'intero anno.

I sostituti d'imposta applicheranno, pertanto, il trattamento integrativo quando spettante, ripartendo il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate, a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando a conguaglio la spettanza dello stesso, provvedendo se del caso, in sede di conguaglio, al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione, se spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro, compensando (il datore) le somme nel Mod. F24.

Relativamente alla "ulteriore detrazione" precisata, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, si precisa che questa è pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 1.200 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.000, qualora l'ammontare del reddito complessivo risulti superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In buona sintesi l'importo dell'ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
- 480 euro, quando il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta limitatamente alla quota calcolata in base al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. In sintesi estrema, nell'ipotesi sopra delineata l'ulteriore detrazione decresce azzerandosi alla soglia di reddito pari a 40.000 euro.

Stesse regole per verifica, recupero a conguaglio in busta paga e compensazione su F24, già viste in precedenza.

(M. Mazzanti)

6) Avviso agli Associati: APPALTI - Novità fiscali - Art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997.

Sono recentemente entrate in vigore importanti novità apportate dall'Art. 17bis del D. Lgs. 241/1997, introdotto dalla Legge 157/2019.

In buona sostanza, a far data dal 1/1/2020 i committenti che affidano il compimento di opere e/o servizi tramite:

1. Contratti di appalto, subappalto o qualsiasi altro negozio giuridico basato sull'uso prevalente di manodopera;
2. Di importo annuale superiore a 200.000 (intesi complessivamente con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra appaltatore e committente in un anno);
3. Svolti presso le sedi di attività del committente (intese come qualsiasi luogo riconducibile al committente e destinato allo svolgimento della sua attività);
4. Con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all'appaltatrice e alle subappaltatrici copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell'opera e/o del servizio.

Oltre a versare le ritenute per ciascun committente, l'appaltatrice (nonché le subappaltatrici) devono altresì trasmettere al committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento:

1. copia degli F24 pagati;
2. l'elenco dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro, l'ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

A seguito della consegna della documentazione sopra indicata, i committenti devono controllare il regolare pagamento delle ritenute da parte degli appaltatori e sub-appaltatori.

La normativa è poi completata da sanzioni in capo al committente – qualora non svolga le attività di controllo sopra indicate – nonché in capo all'appaltatore qualora non fornisca o fornisca informazioni

e documenti inesatti, ovvero non abbia pagato regolarmente le ritenute dovute per i dipendenti impiegati nell'appalto.

Le nuove disposizioni non si applicano in caso di certificato di regolarità fiscale in favore dell'appaltatrice, rilasciato dall'Agenzia Entrate, il cd. DURF.

Al momento (Circolare n. 1/E del 12/02/2020), l'Agenzia delle Entrate ha indicato che tale comunicazione sarà messa a disposizione dell'impresa a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese da parte di un qualunque ufficio territoriale dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa.

La Circolare n. 1/E del 12/02/2020 dell'Agenzia delle Entrate è a disposizione presso gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna.

Per ulteriori informazioni, il nostro servizio di "Helpline legale", tramite lo Studio Legale Associato Mazzanti, è a vostra disposizione; scrivendo all'indirizzo e-mail: infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com sarete presto contattati.

(J. Mazzanti – Servizio Helpline legale)

7) Accordo FCA – Confagricoltura.

Confagricoltura ha di recente rinnovato la convenzione con FCA (Fiat - Chrysler Automobiles) contenente condizioni speciali d'acquisto riservata a soci e dipendenti di Confagricoltura, per autoveicoli dei marchi FIAT, LANCIA, Alfa Romeo, JEEP e FIAT Professional (trasporto merci).

L'accordo è valido per tutti i concessionari sul territorio italiano, dal 01/02/2020 sino al 31/12/2020 e comunque immatricolati entro il 31/12/2020; prevede sconti da un minimo del 2,5% ad un massimo del 30%.

Per ogni ulteriore informazione in merito, e per prendere visione dell'accordo, potete contattare i nostri uffici di zona.



8) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli - Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2020**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zonali:

Bazzano –Via Calzolaria,22	tel.051830049
S. Giorgio di Piano - Via dell'Artigiano 1	tel.051893690
S. Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18	tel.051827371
Imola -Via Gronchi,124	tel.054223135
Sasso Marconi -Via Europa 18	c/o Assicurazione Cattolica (ex FATA)

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

- carta di identità valida
- modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall'Ufficio Postale nella parte di Loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca.

Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica.

Non è necessario ripresentarlo qualora sia già stato Presentato all'Inps l'anno precedente e non siano presenti variazioni di Banca o Ufficio Postale, numero di conto corrente, eventuale co - intestazione.

- Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
- Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda.

PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazione dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2017 e 2018) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato(coniugato dal...; vedovo dal...; separato dal...;divorziato dal...) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	